

Gara a Procedura Aperta per la fornitura di Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) - ID 2203.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento al par. 3.2.1 “Descrizione e requisiti del servizio” del Capitolato Tecnico ed in particolare alle caratteristiche tecniche delle caselle PEC, si chiede conferma che la dimensione unitaria indicata per ciascuna tipologia di casella sia da intendersi come dimensione complessiva risultante dalla somma dello spazio mailbox con lo spazio necessario per l'archiviazione automatica.

Risposta

Non si conferma. Si rinvia in ogni caso alla risposta alla domanda n. 7).

2) Domanda

Con riferimento al par. 3.2.1 “Descrizione e requisiti del servizio” del Capitolato Tecnico ed in particolare al processo di Conservazione Sostitutiva previsto per ogni casella, si chiede quale sia lo spazio di conservazione (espresso in GB) stimato come necessario in relazione ad ognuna delle diverse tipologie di caselle PEC.

Risposta

Come previsto al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico “*Alla fine di ogni mese, per ogni casella, è automaticamente creato e sottoposto al processo di Conservazione Sostitutiva una quantità comprendente tutti i messaggi e le ricevute presenti per tale mese*”. Ne consegue pertanto, che lo spazio di conservazione deve essere in grado di supportare tutti i messaggi e le ricevute per il mese di riferimento, tenendo conto che il servizio di conservazione sostitutiva deve essere garantito per ciascuna casella PEC di ogni singolo contratto attuativo per l'intera durata della Convenzione e del singolo contratto attuativo.

3) Domanda

Quanto alla durata dei singoli contratti attuativi siamo a chiedere di chiarire se essa avrà decorrenza dalla data di accettazione del ODF fino al termine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione (come previsto dal par. 2.2 del Capitolato Tecnico) o, invece, fino al quarantottesimo mese successivo alla scadenza della Convenzione (come previsto all'art. 5 dello Schema di Convenzione e dal Disciplinare al punto 4.1)

Risposta

Si veda l'avviso di rettifica.

4) Domanda

Si chiede conferma che la gara verrà assegnata con il criterio del minor prezzo e non dell'offerta economicamente più vantaggiosa (criterio indicato nell'apposita pagina dedicata alla gara <http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-pec>).

Risposta

Si conferma che la gara verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **minor prezzo**, come indicato al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara. La sezione apposita della pagina *web* dedicata alla gara sul sito di Consip S.p.A. conteneva un refuso che è stato corretto.

5) Domanda

In riferimento al par. 3 del Disciplinare, anche al fine di valutare i costi di migrazione, si chiede di fornire la consistenza delle PA (PAC/PAL) attivate per la Convenzione vigente, suddivise per macro zona territoriale (come

specificato al par. 4.2 del Capitolato Tecnico), e per ogni dominio gestito per esse, la tipologia (secondo quanto definito nella tabella 1) e il numero di caselle attive.

Qualora non fosse possibile fornire il dettaglio, si chiede di specificare la consistenza attuale in termini di:

- i. Numero di amministrazioni aderenti e distribuzione su territorio (macro zona)
- ii. Numero medio di caselle per amministrazione aderente
- iii. Volume totale caselle e distribuzione per tipologia casella
- iv. Dimensione totale dello spazio dedicato al servizio
- v. Numero domini registrati
- vi. Distribuzione scadenze contratti

Risposta

Non esiste alcuna convenzione vigente né altro strumento messo a disposizione da questa stazione appaltante per le prestazioni oggetto della presente gara.

Non si hanno pertanto informazioni relativamente ai contratti attualmente in essere che regolano i servizi PEC di cui le amministrazioni usufruiscono.

Il precedente Contratto Quadro per servizi di Posta Elettronica e di Posta Elettronica Certificata in ambito SPC, stipulato il 12 settembre 2013, è scaduto il giorno 11 settembre 2017. Nell'ambito della nomenclatura propria di quel Contratto Quadro, i fabbisogni delle Amministrazioni alla data di scadenza del settembre 2017 erano i seguenti:

- Caselle PEC – Base: 35.547
- Caselle PEC – Strutturate: 19.572
- Caselle PEC – Massive (Small): 2.123
- Caselle PEC – Massive (Medium): 613
- Caselle PEC – Massive (Large): 210

Come previsto al paragrafo del Disciplinare di Gara, i quantitativi della convenzione tengono conto del progressivo grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi delle PA.

6) Domanda

In riferimento al par. 3.2.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di specificare per il requisito “Per tutte le tipologie di caselle è compreso il servizio di archiviazione automatica dei messaggi inviati e ricevuti dalla propria casella, nonché il servizio di conservazione sostituiva dei messaggi inviati e ricevuti per l’intera durata della convenzione e dei singoli contratti attuativi”, tenuto conto della durata massima della convenzione e dei contratti attuativi, espressa al par. 4.1 del Disciplinare, se il “retention time” minimo sia non superiore a 54 mesi.

Risposta

Si faccia riferimento alla durata massima dei contratti attuativi riportata nell’avviso di rettifica.

7) Domanda

In riferimento al par. 3.2.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di specificare meglio il requisito “Per tutte le tipologie di caselle è compreso il servizio di archiviazione automatica dei messaggi inviati e ricevuti dalla propria casella”, atteso che non viene specificato il valore dello storage di archiviazione previsto per ogni tipologia di casella.

Risposta

Non è richiesto uno specifico “valore” dello storage, limitandosi il Capitolato Tecnico, al paragrafo 3.2.1, a prevedere che il servizio di archiviazione automatica sia garantito per tutta la durata della convenzione e dei Contratti Attuativi. Pertanto, il fornitore sarà libero di dotarsi dello storage che riterrà più opportuno, purché, come si è visto, il servizio sia garantito per la durata sopra indicata. Si rinvia in ogni caso alla risposta alla domanda n. 1).

8) Domanda

Nel capitolo 3.2.1, pag. 14 è indicato: “Per tutte le tipologie di caselle è compreso il servizio di archiviazione automatica dei messaggi inviati e ricevuti dalla propria casella, nonché il servizio di conservazione sostituiva dei

messaggi inviati e ricevuti per l'intera durata della convenzione e dei singoli contratti attuativi": quali sono gli oggetti da inviare a conservazione, avvisi, ricevute, altro? Dal requisito sembra intendersi che anche i messaggi inviati, quindi non facenti parte del circuito PEC, debbano essere sottoposti a conservazione, tale deduzione è corretta?

Risposta

Il quesito non è chiaro. In ogni caso si precisa che la "ricevuta completa di avvenuta consegna" garantisce la conservazione della posta elettronica certificata inviata. Infatti il DM 2 novembre 2005 prevede che nella ricevuta completa di avvenuta consegna "sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale".

9) Domanda

Nel capitolo 3.2.1, pag. 15 è indicato: "Alla fine di ogni mese, per ogni casella, è automaticamente creato e sottoposto al processo di Conservazione Sostitutiva una quantità comprendente tutti i messaggi e le ricevute presenti per tale mese.": questo requisito è da intendendosi come l'invio a conservazione dei messaggi presenti in mailbox alla data di fine mese, ad esempio tutti i messaggi presenti in casella il 31/01/2020, in questo scenario eventuali messaggi cancellati prima di tale data non saranno sottoposti a conservazione, tale deduzione è corretta?

Risposta

Il quesito non è chiaro. In ogni caso se per messaggi cancellati si intendono i messaggi che l'amministrazione ha spostato sul cestino mediante la procedura di cancellazione, essi non andranno sottoposti alla conservazione.

10) Domanda

In riferimento al par. 3.4.2 del Capitolato Tecnico, si chiede quali sono le modalità di migrazione e di passaggio al nuovo fornitore previste da contratto del fornitore uscente.

Risposta

Il servizio di migrazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle modalità puntualmente riportate al paragrafo 3.4.2 del Capitolato Tecnico, pur tenendo conto del contesto specifico che sarà rappresentato da ciascuna Amministrazione. Si rinvia a tal fine alla risposta alla precedente domanda n. 5).

11) Domanda

In riferimento a quanto indicato al par. 3.2.1 del Capitolato Tecnico, si chiede di chiarire cosa si intende per "quantità auto-consistenti di documenti per l'esibizione a norma degli stessi"

Risposta

I documenti estratti dovranno essere in grado di contenere tutte le informazioni che necessarie qualora venga richiesta l'esibizione.

12) Domanda

In riferimento al par. 3.4.4. si chiede di conoscere i volumi annuali delle segnalazioni ricevute e gestite dall'attuale fornitore, distinte tra:

- volume totale delle chiamate ricevute tramite operatore telefonico (help desk di primo livello)
- volume totale delle segnalazioni ricevute tramite i canali web, e-mail e fax.

Risposta

La Consip non è in possesso delle informazioni richieste, non esistendo attualmente alcuna Convenzione in essere con oggetto analogo a quello di affidamento. Si rinvia in ogni caso alla risposta alla domanda n. 5).

13) Domanda

In riferimento al par.3.4.4 si chiede di conoscere il tempo medio di gestione dei contatti e di lavorazione dei ticket di primo e di secondo livello.

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 12).

14) Domanda

In riferimento al par. 3.4.4.1.2 si chiede di fornire i volumi annuali del totale dei ticket assegnati al secondo livello direttamente dalle amministrazioni contraenti che dispongono di uno SPOC.

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 12).

15) Domanda

Quali sono le attività che possono essere inserite nel supporto operativo? A titolo di esempio: rientrano in tali attività la migrazione e la personalizzazione grafica della webmail?

Risposta

Nei servizi di supporto operativo sono ricomprese le attività puntualmente indicate al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. Tra tali attività rientrano anche i “Servizi di configurazione dei servizi PEC”, tra cui può ritenersi inclusa l’attività strumentale di mera personalizzazione grafica della webmail. Il servizio di migrazione è invece descritto al paragrafo 3.4.2 del Capitolato Tecnico.

16) Domanda

Il disciplinare di gara, a pag 7, riporta il numero complessivo di gg/pp per il supporto operativo che, nel periodo di 24 mesi ammonta a 24.000. Alla pagina successiva viene riportata una stima 16 gg/pp di supporto operativo per singola amministrazione, con un numero di amministrazioni aderenti stimato in 720. Con questi valori il numero di giornate complessivo risulterebbe di 11.500, valore nettamente inferiore al precedente. Come dobbiamo interpretare quanto scritto nel disciplinare?

Risposta

Fermo restando che le indicazioni relative ai costi della manodopera contenute al paragrafo 3 del Disciplinare di gara costituiscono mere stime, si veda l’avviso di rettifica.

17) Domanda

Le attività di supporto operativo di cui a pag. 7 del Disciplinare Tecnico possono essere erogate dopo i 24 mesi previsti per l’adesione alla convenzione?

Risposta

Si conferma e si veda l’avviso di rettifica.

18) Domanda

In riferimento a quanto previsto Art. 8 - punto 12 dello Schema di convenzione è necessario chiarire in caso di bonifico permanente e nel pieno rispetto della tracciabilità, come si procede per le fatture di importo variabile.

Risposta

Come previsto al paragrafo 22 del Disciplinare di Gara, lo sconto verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura, si impegneranno a corrispondere l’importo indicato in fattura mediante “addebito SEPA Direct Debit (SDD)”. Pertanto, il richiamo, contenuto all’art. 8, comma 12, dello Schema di Convenzione, al “bonifico bancario permanente (SEPA)”, costituisce un mero rifiuto e deve intendersi invece riferito all’“addebito SEPA Direct Debit (SDD)”. In ogni caso si rinvia alla normativa vigente in materia e in particolare al Regolamento UE 260/2012.

19) Domanda

Si chiede conferma che il numero dei canoni complessivi per le caselle espressi nella tabella a pag. 7 del Disciplinare di Gara sono riferiti alla durata della Convenzione, ovvero su base 24 mesi. Ne segue che il prezzo unitario espresso per la base d'asta relativo alle caselle è un canone mensile.

Risposta

Si conferma che ciascun canone per cui è espresso il prezzo unitario a base d'asta si riferisce ad un periodo mensile. Si precisa tuttavia che il quantitativo complessivo di canoni indicati, come specificato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione. Tale quantitativo, pertanto, tiene conto della presumibile distribuzione delle adesioni nell'arco temporale dei 24 mesi di vigenza della Convenzione e della durata dei singoli contratti attuativi.

20) Domanda

Con riferimento al documento Capitolato D'Oneri - tabella. N° 1- "Oggetto della Convenzione" riportata a pag. 7, si chiede di confermare che le quantità indicate nella colonna "Numero di canoni complessivi per le caselle" vanno suddivise per 24 (mesi di durata della Convenzione) ai fini di determinare il numero di caselle PEC da attivare.

Risposta

Non si conferma, si veda la risposta alla domanda 19).

21) Domanda

Con riferimento al par. 6.2.1 "Strumenti per la misurazione e la documentazione degli indicatori di qualità" del Capitolato Tecnico ed in particolare al Codice Indicatore DIS5, si chiede conferma che quanto indicato nel Valore di soglia (DIS4) sia da intendersi errore di battitura e che si faccia riferimento al DIS5.

Risposta

Si conferma che si tratta di refuso e che si fa riferimento al DIS5.

22) Domanda

Con riferimento al par. 8.2 "Penali sul rispetto delle tempistiche" del Capitolato Tecnico ed in particolare al Codice Indicatore RAHAC, si chiede di specificare quale sia il corretto Termine di consegna da applicare all'indicatore, in quanto quello riportato in tabella a pag. 48 (entro 15 giorni dalla richiesta) non risulta essere coerente con quanto indicato a pag. 35 del Capitolato tecnico (entro 10 giorni dalla richiesta).

Risposta

Trattasi di refuso. Il termine corretto è di 15 giorni, come indicato nella citata tabella a pagina 48 del Capitolato Tecnico.

23) Domanda

Poiché nel par. 7.1 "Collaudi Pre Stipula" del Capitolato Tecnico si fa riferimento a più lotti ("Per ciascun lotto, le specifiche dovranno ..."), mentre nel DISCIPLINARE (rif. cap. 3 pag. 7) si chiarisce che "Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali/prestazionali in quanto le prestazioni incluse nella fornitura sono strettamente integrate e funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Non è prevista, inoltre, una suddivisione in lotti geografici, in quanto, alla luce delle analisi di mercato effettuate è emerso che il mercato di riferimento, relativo alla fornitura dei servizi di posta elettronica certificata, è costituito da pochi player di rilevanza nazionale, con un'infrastruttura unica e certificata da AgID", si chiede alla stazione appaltante di confermare che non è prevista la suddivisione in lotti per la gara in oggetto.

Risposta

Si conferma che è previsto un unico lotto.

24) Domanda

Con riferimento al par. 6.2.1 “Strumenti per la misurazione e la documentazione degli indicatori di qualità” del Capitolato Tecnico ed in particolare ai Codici Indicatori RC1HR e RC2HR relativi alla produzione delle ricevute di consegna da parte del Provider/Fornitore del servizio, si chiedono alla stazione appaltante maggiori informazioni circa la metrica da applicare per gli SLA richiesti e quali le eventuali evidenze da produrre. Si chiede se sia corretto interpretare il requisito come "tempo per l'emissione della ricevuta di avvenuta consegna (nel periodo di disponibilità del servizio) a fronte di una busta di trasporto valida, escludendo i tempi di trasmissione e delivery locale”.

Risposta

Come previsto al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico, i due livelli di servizio in argomento riguardano le tempistiche di produzione delle ricevute di consegna dei messaggi, misurate nel mese di riferimento (T_{oss}). Si conferma in ogni caso che i due indicatori si riferiscono all'esistenza di una busta di trasporto valida, escludendo i tempi di trasmissione e delivery locale.

25) Domanda

Al par. 3.4.4.1.2 “Requisiti dell'Help Desk di secondo livello” del Capitolato Tecnico è previsto che, nel caso in cui l'Amministrazione contraente disponga di un proprio servizio di Help Desk di I livello / SPOC, il Fornitore è tenuto ad assicurare l'interazione fra questo ed il proprio servizio di Help Desk di secondo livello attraverso opportune modalità di ricezione dei TT e di chiusura degli stessi anche attraverso interfacce standard (Web Services). In questo contesto / scenario, si chiede alla stazione appaltante di chiarire quali Indicatori di Qualità (e relative penali) dovranno essere rendicontati dal Fornitore tra quelli indicati nelle pagine 40 e 41 del Capitolato Tecnico.

Risposta

Dovranno essere rendicontati gli indicatori di qualità corrispondenti soltanto ai servizi di Help Desk di secondo livello, erogati secondi quanto stabilito al paragrafo 3.4.4.1.2.

26) Domanda

Con riferimento al par. 3.1 “Il centro servizi per i servizi PEC” del Capitolato Tecnico ed in particolare alla affermazione: "Il fornitore è obbligato all'utilizzo di tale interconnessione con la rete solo ed esclusivamente per le finalità dei servizi oggetto della presente procedura di gara, configurandosi quale “Gestore di Pubblico Servizio”", si chiede di specificare in che termini l'Aggiudicatario della gara si configurerebbe quale "Gestore di Pubblico Servizio" e se tale qualifica sia finalizzata esclusivamente ad autorizzare l'interconnessione alla rete SPC.

Risposta

Trattasi di un refuso. La previsione “configurandosi quale Gestore di Pubblico Servizio” deve considerarsi come non apposta.

27) Domanda

Con riferimento al par. 3.1 “Il centro servizi per i servizi PEC” del Capitolato Tecnico ed in particolare ai richiami ai requisiti del DPCM 03/12/2013, Art. 7, comma 1, si chiede di chiarire quale sia l'attinenza dei servizi oggetto di gara con il DPCM citato, che fa esclusivo riferimento alle "Regole tecniche per il protocollo informatico".

Risposta

L'attinenza è prevista in quanto, ai sensi dell'art. 40-*bis* del D.Lgs. 82/2005, nonché degli art. 16 e 18 del DPCM 03/12/2013, i servizi PEC implicano l'integrazione con i sistemi di protocollo informatico delle amministrazioni.

28) Domanda

Con riferimento al par. 3.2.1 “Descrizione e requisiti del servizio” del Capitolato Tecnico ed in particolare al requisito “possibilità di recupero autonomo della password (c.d. “reset password”) con ricezione della stessa attraverso SMS o email su posta elettronica ordinaria” si chiede di confermare che tale requisito sia soddisfatto

con l'invio e la ricezione del link per attivare il processo di reset password, in considerazione del fatto che, per ovvi motivi di sicurezza, il fornitore non è a conoscenza delle password.

Risposta

Si conferma, ferma restando la risposta alla successiva domanda 29).

29) Domanda

Con riferimento al par. 3.2.1 "Descrizione e requisiti del servizio" del Capitolato Tecnico laddove è prescritto che "dovrà essere possibile – per alcune utenze di particolare interesse per l'amministrazione – effettuare il cambio password a partire da un file appositamente compilato e che contenga almeno i seguenti dati:

- Utente;
- Nuova Password;
- Numero di cellulare"

si chiede di confermare che con "Nuova password" si intenda il link necessario ad innescare il processo di reset password da parte degli utenti e che tale link possa essere comunicato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (in linea con quanto previsto per il recupero autonomo della password per le diverse tipologie delle caselle PEC previste dal bando).

Risposta

Non si conferma. Come previsto al paragrafo 3.2.1 del Capitolato tecnico, qualora, per alcune utenze di particolare interesse, l'Amministrazione lo richieda, quest'ultima dovrà poter cambiare la password in autonomia, caricando apposito file contenente, tra l'altro, l'indicazione della nuova password.

30) Domanda

Con riferimento all'Art. 8, co. 9, dello schema di Convenzione si chiede di specificare se la facoltà di recesso da parte della singola Amministrazione sia del tutto libera o sia vincolata a qualche parametro per il suo esercizio.

Risposta

L'art. 8, comma 9, dello schema di Convenzione, nel disciplinare le ipotesi in cui è prevista la facoltà del fornitore di sospendere il contratto attuativo, fa salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere da quest'ultimo. Il recesso, in particolare, è disciplinato all'art. 15 dell'allegato 3A "Condizioni Generali", dove sono indicati i presupposti per l'esercizio dello stesso, cui pertanto si rinvia.

31) Domanda

Con riferimento all'Art. 10, co. 7, dello Schema di Convenzione si chiede di specificare il criterio di determinazione e quantificazione del premio che possa esser corrisposto all'Appaltatore.

Risposta

Come previsto all'art. 10, comma 7, dello Schema di Convenzione, il riconoscimento del premio costituisce una mera facoltà per le Amministrazioni, che saranno libere di determinarne la relativa misura. Non è pertanto prestabilito alcun criterio per la determinazione e la quantificazione dello stesso.

32) Domanda

Con riferimento all'Art. 15, punto 11, condizioni generali si chiede di specificare se vi siano dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione Appaltante/singola Amministrazione ovvero se esso sia del tutto libero.

Risposta

I presupposti per l'esercizio del recesso di cui all'art. 15, commi 11, delle Condizioni Generali sono costituiti dalla sussistenza di giusta causa o di reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. Al successivo comma 12 sono inoltre fornite indicazioni su cosa si intenda per "giusta causa".

Nei restanti commi del medesimo articolo 15 sono inoltre disciplinate le ulteriori ipotesi di recesso e i relativi presupposti.

33) Domanda

Con riferimento al par. 5.1 “Reportistica per le Amministrazioni Contraenti” del Capitolato Tecnico, si chiede di specificare se il contenuto dei log, citati nell’articolo summenzionato, non siano qualificabili come dati di traffico telematico, e quindi regolati dalla normativa del codice privacy ex artt. 123 e 132, ma PECLOG, così come definiti dalle regole tecniche sulla PEC, e che la loro messa a disposizione verso le Amministrazioni Contraenti non violi le modalità imposte dal D. Lgs. 196/03.

Risposta

Il quesito non è chiaro. Fermo restando che la conservazione di log rappresenta una misura di sicurezza applicata al sistema, nel menzionato paragrafo del Capitolato Tecnico si fa riferimento sia al file log degli accessi (tanto al sistema PEC, quanto alla piattaforma per le attività amministrative e gestionali), sia al file log inerente al traffico in ingresso, contenente i log delle buste di trasporto per i messaggi in ingresso, come previsto dalla normativa di settore che regola la PEC. In entrambi i casi trovano applicazione la normativa vigente e le previsioni di cui allo schema di Convenzione e alle relative Condizioni Generali in materia di trattamento dei dati personali.

34) Domanda

Con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 7.3. del disciplinare lett. a) e b) si chiede conferma che questi possano ritenersi posseduti dal concorrente che detenga le certificazioni ISO/IEC 27001 e UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA33- che è già di per sé relativo alla “tecnologia dell’informazione” - anche laddove nell’oggetto delle certificazioni stesse non sia espressamente riportata la dicitura “servizi informatici” ma sia presente un elenco di servizi che sono tutti di categoria informatica (ad es.: “Progettazione, sviluppo ed erogazione di software e servizi di: Posta elettronica convenzionale e certificate (PEC); Firma digitale e firma qualificata, firma grafometrica e altre soluzioni tecnologiche di firma elettronica avanzata, firma remota, servizi di Certification Authority (...)”)

Risposta

Si conferma.

35) Domanda

Nell’eventualità che due o più imprese partecipino alla procedura di gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese si chiede conferma che questo possa essere anche di tipo verticale o misto (e che non tutte le imprese del RTI dovranno necessariamente svolgere quota delle stesse e medesime attività come nel caso di RTI orizzontale) poiché questo sembra potersi dedurre, pur in assenza di esplicita menzione nei documenti di gara e di indicazione delle categorie di attività principali e secondarie, dalle seguenti circostanze:

- in base al punto 7.4 del disciplinare, il requisito di cui al punto 7.1. lett b) del medesimo documento (ovvero l’Iscrizione all’elenco pubblico certificatori PEC tenuto dall’AgID, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 68/2005) “deve essere posseduto dalla mandataria e dalle eventuali ulteriori imprese che eseguiranno i servizi di posta elettronica certificata di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico” (da cui deriva è quindi ammessa la partecipazione di mandanti che non svolgeranno servizi pec);
- al punto 7.2 lett a) del Disciplinare si specifica che “tenuto conto degli esiti della consultazione del mercato, che hanno dimostrato l’esistenza di imprese specializzate nell’erogazione di servizi di supporto alla fornitura di caselle PEC, l’oggetto del fatturato specifico richiesto è stato esteso, rispetto al passato, alla prestazione di servizi informatici, al fine di consentire anche l’eventuale partecipazione in forma associata tra fornitori di servizi PEC certificati e operatori specializzati nei servizi di supporto”.

Risposta

Secondo quanto specificato dal Consiglio di Stato con sentenze n. 2641/2019 e n. 517/2019, il criterio direttivo delle scelte organizzative di un RTI deve essere la coerenza della ripartizione delle prestazioni tra le imprese

raggruppate con le capacità da ciascuna possedute e richieste ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di gara, ferma restando la comune responsabilità solidale in ordine all'oggetto dell'appalto complessivamente considerato (come previsto al par. 22 del Disciplinare di gara, dove si fa espresso riferimento a RTI e Consorzi ordinari di tipo orizzontale).

Resta fermo inoltre quanto previsto al paragrafo 7.4 del Disciplinare di Gara in merito al possesso dei requisiti in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese di rete e GEIE.

36) Domanda

Allegato 4 capitolato tecnico, par. 3.2.1 pag. 12. Nelle caratteristiche tecniche della casella standard, accesso monoutente e non mediato applicativamente, come deve essere interpretata la frase "numero massimo di invii al minuto pari ad almeno 50"? In considerazione dell'evidente limite umano e degli eventuali limiti posti da filtri antispam.

Risposta

Il "numero massimo di invii al minuto pari ad almeno 50" si riferisce al caso in cui vi sia mediazione applicativa.

37) Domanda

Allegato 4 capitolato tecnico, par. 3.2.1 pag. 14. In riferimento alla frase "Per tutte le tipologie di caselle è compreso il servizio di archiviazione automatica dei messaggi inviati e ricevuti dalla propria casella, nonché il servizio di conservazione sostituiva dei messaggi inviati e ricevuti per l'intera durata della convenzione e dei singoli contratti attuativi". Cosa si intende col termine "archiviazione automatica"? Quanto spazio di conservazione è richiesto per singola casella?

Risposta

Per la parte di quesito riguardante l'archiviazione automatica si veda la risposta alla domanda 7). Per quanto concerno invece lo spazio di conservazione si veda la risposta alla domanda 2).

38) Domanda

Allegato 4 capitolato tecnico, par. 3.3.2 pag. 17. Si chiede di confermare l'interpretazione che gli interventi potranno essere richiesti solo in caso di anomalie riscontrate dall'Amministrazione Contraente imputabili ad aggiornamenti effettuati sul sistema della proponente.

Risposta

Si conferma che gli interventi, di cui al par. 3.3.2. del Capitolato Tecnico, saranno richiesti in caso di problematiche relative ad aggiornamenti dei certificati e a eventuali patch da installare sui sistemi informativi dell'Amministrazione Contraente.

39) Domanda

Allegato 4 capitolato tecnico, par. 3.4.4.1 pag. 19. Chiarire il significato della seguente frase "esegue le richieste di "change" riguardanti modifiche sull'anagrafica degli utenti presenti sulla rubrica, sugli attributi delle caselle e sulle liste di distribuzione;"

Risposta

L'operatore dell'help desk di primo livello dev'essere in grado di cambiare l'anagrafica degli utenti sulla rubrica, eventuali attributi di permesso sulle caselle, nonché di variare le liste di distribuzione.

40) Domanda

Si chiede di specificare meglio, possibilmente facendo uso di esempi, quali sono gli interventi compresi nel servizio di supporto operativo. In particolare:

- a) con la voce "Servizi di aggiornamento di certificati e patch", a quali certificati si fa riferimento? Che tipi di patch devono essere applicate e su quali sistemi?

- b) Nel "Servizio di configurazione dei servizi PEC" è compresa la predisposizione delle istanze specifiche di Webmail, IMAP, POP, SMTP oppure tali attività sono comprese nei servizi inclusi nella fornitura? Se già comprese, quali sono le attività previste in questa voce?

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 15) e, in generale, alle previsioni di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico. Relativamente ai punti esemplificati in domanda si precisa altresì che:

- a) come previsto al paragrafo 3.3.2 del Capitolato Tecnico il Servizio di aggiornamento dei certificati e delle patch consiste nel supportare l'Amministrazione Contraente in caso di problematiche relative all'aggiornamento dei certificati e a eventuali patch da installare sui propri sistemi informativi. Nel suddetto paragrafo sono indicati a titolo esemplificativo i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni ("sistemi operativi, DB relazionali, reti, geografiche e locali, servizi web, sistemi di sicurezza"). Trattasi pertanto di sistemi informativi che si interfacciano con il servizio di PEC del gestore;
- b) si conferma che nei "servizi di configurazione delle PEC" è compresa la predisposizione delle istanze per specifiche di Webmail, IMAP, POP, SMTP

41) Domanda

Capitolato tecnico par. 3.2.1 pag. 14: "Con riguardo alla configurazione delle caselle PEC dovrà essere possibile che il "nome" della casella possa essere scelto autonomamente dall'Amministrazione Contraente e che non sia forzatamente del tipo "nome.cognome".

Nel documento "Indicazioni per il rafforzamento delle misure di sicurezza e per la prevenzione dell'uso improprio del servizio di posta elettronica certificata (PEC)" emesso da AgID/Cert-PA il 2/12/2019 e contenente istruzioni per l'attuazione dei requisiti in materia di sicurezza definiti dalle norme di riferimento per il servizio PEC, nell'ambito delle misure a Lungo Termine che i Gestori PEC sono chiamati a realizzare, e in particolare, nell'ambito delle attività di "Controllo della nomenclatura casella o dominio" al punto 3 è previsto che 'nome_casella (@nome_dominio.it) può essere solamente del tipo "nome.cognome", "nome_cognome", "nome_cognome.xyz" o di analoga tipologia. Eventuali casi di omonimia o sovrapposizione vanno trattati fornendo proposte automatizzate all'utente, del tipo "nome.cognome.2" o a scelta ma sempre partendo da nome.cognome.xyz'. Si chiede di confermare pertanto che il nome casella non possa essere scelto autonomamente dall'Amministrazione Contraente, ma debba invece uniformarsi alle indicazioni fornite da AGID.

Risposta

L'Amministrazione Contraente potrà scegliere autonomamente la nomenclatura della casella fra quelle possibili sulla base delle indicazioni fornite dall'AgID ai Gestori PEC iscritti all'apposito elenco. Infatti, in coerenza rispetto a quanto previsto al paragrafo 3.2.1, il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie ai fini dell'adeguamento del servizio alle prescrizioni dell'AgID, al fine di garantire il mantenimento dell'iscrizione al suddetto elenco per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti Attuativi.

Per completezza si veda altresì l'avviso di rettifica.

42) Domanda

Capitolato tecnico par.2.2 pag. 7 e Allegato 3A ("Condizioni Generali") Art. 15 pag. 17. Capitolato Tecnico: "L'Amministrazione Contraente potrà risolvere il singolo contratto attuativo nel caso in cui, nelle more dell'esecuzione di quest'ultimo, a fronte dell'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento EIDAS la PEC, così come disciplinata nell'ambito della presente iniziativa, non fosse più conforme alla normativa tecnica di settore e, di conseguenza, diventasse inutilizzabile ai fini del CAD.". Condizioni Generali – Articolo 15 – RECESSO "14. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. potrà, altresì, recedere dalla Convenzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari senza che il fornitore possa pretendere alcunché; le singole Amministrazioni potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili

esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.”.

Si chiede di confermare che, nel caso di risoluzione del singolo contratto attuativo da parte delle Amministrazioni a causa della non conformità sopraggiunta alla normativa tecnica di settore a seguito delle modifiche eventualmente introdotte dal Regolamento EIDAS, trova applicazione quanto previsto all'art. 15 punto 14 dell'Allegato 3A (“Condizioni Generali”) in merito al pagamento dovuto da parte delle stesse Amministrazioni al Fornitore, nella misura del 10% dell'importo residuo del contratto.

Risposta

Non si conferma. La previsione sopra citata, infatti, riportata all'art. 12, comma 4, dello schema di Convenzione (“Risoluzione”), costituisce una condizione risolutiva del contratto attuativo.

43) Domanda

Disciplinare cap. 9 pag. 14 (“Subappalto”). “Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto”.

Si chiede di confermare che, a seguito della sentenza citata, il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare tale intenzione barrando la scelta “SI” nella Parte II - sezione D del DGUE e specificando le prestazioni che saranno eventualmente oggetto di subappalto, ma non avrà l'obbligo di indicare in sede di offerta anche la quota percentuale sull'importo contrattuale né la denominazione dei subappaltatori.

Risposta

In base a quanto previsto al paragrafo 9 del Disciplinare di gara, non è richiesta l'indicazione della denominazione dei subappaltatori e resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. Rimane invece l'obbligo per il concorrente di indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa altresì che in attesa dell'annunciato intervento del legislatore, Consip S.p.A. autorizzerà il subappalto nel rispetto del limite derivante dall'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, che impedisce che la prestazione contrattuale sia eseguita integralmente dal subappaltatore.

44) Domanda

Disciplinare cap. 9 pag. 14 (“Subappalto”) e par. 1.1 (“Il Sistema”):

- a) Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
- b) Procedura di gara: schermata “Scelta dei lotti”

Scelta dei lotti

Attenzione.
Indicare la percentuale e la descrizione delle attività in subappalto

Selezione	Lotto	In caso di aggiudicazione, s'intende affidare attività in subappalto?	Quota % massima di attività oggetto di subappalto	Descrizione delle attività oggetto di subappalto e, ove richiesto, indicazione della terna di subappaltatori
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>

Dal momento che, a seguito della sentenza citata, il concorrente non ha più l'obbligo di indicare in sede di offerta la quota percentuale sull'importo contrattuale che intende subappaltare, mentre il Sistema richiede per poter procedere di compilare i campi Quota % e Descrizione attività oggetto di subappalto, si chiede di confermare che il Concorrente:

- potrà indicare a Sistema come % massima il 100%, indipendentemente da quella che sarà successivamente la quota che subappalterà;
- dovrà indicare a Sistema le attività oggetto di subappalto.

Risposta

Si precisa che i campi del Sistema richiamati risultano ininfluenti ai fini della corretta formulazione dell'offerta e della sua successiva valutazione, nonché ai fini della successiva autorizzazione al subappalto. Infatti, i dati sul subappalto ivi riportati non confluiranno in alcun documento riconducibile alle buste A e B da produrre in gara e, di conseguenza, né la Consip S.p.A., né la Commissione, ne avranno visibilità. Pertanto faranno fede solamente i documenti prodotti in sede di offerta e in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto e i dati ivi riportati. Fermo restando quanto sopra: i) si conferma quanto richiesto al punto a); ii) in merito al punto b), si precisa che ciascun concorrente potrà procedere con l'indicazione delle attività oggetto di subappalto. Si rinvia in ogni caso alla risposta alla precedente domanda n. 43).

45) Domanda

Disciplinare cap. 9 pag. 14 ("Subappalto"). Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Si chiede di confermare che, a seguito della sentenza citata, il concorrente che intende avvalersi del subappalto non avrà l'obbligo di compilare il punto 10) della sezione C - Parte IV del DGUE.

Risposta

Si conferma e si rinvia alla risposta alla precedente domanda n. 43).

46) Domanda

Disciplinare cap. 9 pag. 14 ("Subappalto"). Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Si chiede di confermare, che a seguito della sentenza C-402/18 della Corte di Giustizia Europea del 27/11/2019, non trova applicazione il limite stabilito al comma 14 dell'art. 105 del Codice (ribasso non superiore al 20% sulle prestazioni affidate in subappalto), ancorché non espressamente indicato nel presente Disciplinare

Risposta

Si conferma e si evidenzia che all'art. 17, comma 7, dell'Allegato 3A "Condizioni Generali" è espressamente previsto che *"per le prestazioni affidate in subappalto: A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, **fermo il ribasso eventualmente pattuito**, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto"*.

Resta inteso che il ribasso pattuito tra affidatario e subappaltatore, oltre a non pregiudicare gli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto d'appalto, non deve porsi in contrasto con quanto statuito altresì dall'art. 105, comma 9, del Codice dei contratti pubblici in ordine al necessario rispetto, da parte dell'affidatario, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

47) Domanda

Disciplinare par. 4.1 pag. 8 ("Durata") - Capitolato Tecnico par. 2.2 pag. 7 ("Durata") - Schema di Convenzione art. 5 comma 2:

- a) Disciplinare: "I singoli Contratti Attuativi hanno durata a partire dalla data di adesione alla Convenzione fino al quarantottesimo mese successivo alla scadenza della stessa, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 4, della Convenzione."
- b) Capitolato Tecnico: "I singoli Contratti attuativi, stipulati dalle Amministrazioni tramite gli Ordinativi di Fornitura (OdF), avranno decorrenza a partire dalla data di accettazione dell'OdF e fino al termine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione. Pertanto, a seconda della data di adesione alla Convenzione dell'Amministrazione Contraente, i contratti attuativi potranno avere una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi e una durata massima di 48 (quarantotto) mesi."
- c) Schema di Convenzione: "I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata a partire dalla data di adesione alla Convenzione fino al quarantottesimo mese successivo alla scadenza della stessa, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico, fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, comma 4."

Si chiede di chiarire se, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 4 dello Schema di Convenzione, la durata dei Contratti Attuativi è pari a 48 o 24 mesi.

Risposta

Si veda l'avviso di rettifica.

48) Domanda

Disciplinare cap. 3 pag. 7 ("OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI"): "Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 5.837.595,50 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- le attività di archiviazione automatica, conservazione sostitutiva dei messaggi, configurazione delle caselle, sicurezza informatica quale antivirus, antispam, antiramsomware, antimalware, ecc. sono svolte in maniera automatizzata dalla piattaforma informatica che eroga i servizi;
- per i servizi inclusi nella fornitura, un costo medio giornaliero di addetti inquadri al IV, al V e al VI livello del CCNL Metalmeccanico, contratto adottato dalla stragrande maggioranza delle imprese operanti sul mercato, con un numero di giornate stimato complessivamente in 20,2 per amministrazione;

- per i servizi di supporto operativo, un costo medio giornaliero di addetti con inquadramenti, rispettivamente, di V, VI e VII livello del CCNL Metalmeccanico, con un numero stimato di gg/pp complessive per il team pari a 16 per amministrazione;
- un numero stimato di amministrazioni aderenti alla convenzione stimato in circa 720”.

Se si moltiplica il numero stimato di gg/pp complessive per il team previste per i servizi di supporto operativo (pari a 16 per amministrazione), per il numero stimato di amministrazioni aderenti (720), il risultato è pari a 11.520 giornate, mentre la base d’asta per i servizi di supporto operativo consiste in 24.000 giornate totali. Si chiede di chiarire se la quota parte dei costi stimati della manodopera per i servizi di supporto operativo, inclusi nella stima complessiva pari ad € 5.837.595,50, faccia riferimento alle 11.520 giornate oppure alle 24.000.

Risposta

Si rinvia alla risposta alla domanda n. 16) e all’avviso di rettifica.

49) Domanda

a. Bando di Gara Sezione VI: Altre informazioni – VI.3) Informazioni complementari: pag. 4

b. Disciplinare cap. 3 pag. 7 (“OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”)

Bando di Gara: “Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985. A tal fine, il valore massimo stimato della Convenzione (comprensivo di sesto e settimo quinto) è pari ad € 95.618.992,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. [...]”

La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 68.300.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso. Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.

Disciplinare:

Tabella n. 1 – Oggetto della Convenzione

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di Posta Elettronica Certificata	64216120-0, 64216100-4	P	€ 60.299.280,00
2	Servizi di Supporto Operativo	72500000	P	€ 8.000.000,00
Importo totale a base d’asta				€ 68.299.280,00

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella:

N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	NUMERO DI CANONI COMPLESSIVI PER LE CASELLE
1	Posta elettronica certificata – Standard	€ 0,83	8.568.000
2	Posta elettronica certificata – Strutturate	€ 3,19	5.040.000
3	Posta elettronica certificata – Massive Small	€ 26,38	554.400
4	Posta elettronica certificata – Massive Medium	€ 55,02	158.400
5	Posta elettronica certificata – Massive Large	€ 112,50	53.280
6	Posta elettronica certificata – Massive Extra - Large	€ 300,00	25.920
N°	VOCE DI OFFERTA ECONOMICA	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	NUMERO DI GG/PP COMPLESSIVI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO
7	Servizi di configurazione dei servizi PEC	€ 250,00	8.000
8	Servizi di aggiornamento dei certificati e delle patch	€ 350,00	8.000
9	Servizi di interfacciamento con i sistemi informativi dell'amministrazione	€ 400,00	8.000

Dal momento che:

- sono indicati due valori diversi come Importo totale a base d'asta nel Bando di gara (68.300.000 euro) e nel Disciplinare (68.299.280 euro);
- quest'ultimo corrisponde al valore che si ottiene moltiplicando le singole voci degli importi unitari a base d'asta per le quantità riportate nella seconda tabella;

si chiede di confermare che:

- devono essere rispettati, a pena di esclusione, sia gli importi unitari a base d'asta che la base d'asta complessiva
- la base d'asta complessiva corrisponde a 68.299.280 euro.

Risposta

Si conferma, con riferimento ad entrambi i quesiti 1) e 2). Si precisa che il valore complessivo a base d'asta è quello indicato, rispettivamente alla sezione II, punto II.1.5) del Bando di gara e al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, ossia pari a € 68.299.280,00. Si veda in ogni caso anche l'avviso di rettifica.

50) Domanda

- Disciplinare – Cap 10 (“Garanzia Provvisoria”)
- Allegato 10 – Tabella riduzione garanzie provvisorie

a) Disciplinare:

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% del prezzo base e precisamente di importo pari ad € 682.992,80 (euro seicentoottantatremila/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice."

b) Allegato 10 – Tabella riduzione garanzie provvisorie

Importo garanzia base (€)				Euro 683.000,00	
ISO 9000 o MPMI	Registrazione EMAS	Certificazione ambientale	Inventario / Impronta climatica	Importo garanzia (%garanzia base)	Importo garanzia (€)
S	S	-	S	29,75%	203.190
S	S	-	N	35,00%	239.047
S	N	S	S	34,00%	232.218
S	N	S	N	40,00%	273.197
S	N	N	S	42,50%	290.272
S	N	N	N	50,00%	341.496
N	S	-	S	59,50%	406.381
N	S	-	N	70,00%	478.095
N	N	S	S	68,00%	464.435
N	N	S	N	80,00%	546.394
N	N	N	S	85,00%	580.544
N	N	N	N	100,00%	682.993

Si chiede di chiarire se l'importo della garanzia base corretto, sulla base del quale calcolare gli eventuali importi ridotti, sia quella indicato nel Disciplinare (Euro 682.992,80) oppure quello indicato nell'Allegato 10 (Euro 683.000).

Risposta

Si precisa che l'importo corretto è quello indicato nel Disciplinare di gara in cifre, ossia € 682.992,80 (euro seicentoottantadue milanovecentonovantadue/80). Si procede in ogni caso alla ripubblicazione dell'allegato 14 ("Tabella Riduzioni Garanzia Provvisoria").

51) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.2.1. Caratteristiche tecniche delle caselle. Si richiede di confermare che dove è indicato: "Inoltro dei messaggi di PEC ricevuti verso un indirizzo email" si intende un indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria.

Risposta

Si conferma.

52) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.2.1. Si richiede di confermare che le caselle di tipologia massiva (small, medium, large, extralarge) possano essere utilizzate solo ed esclusivamente con un unico set di credenziali (utente-password).

Risposta

Si conferma.

53) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.2.1. Si richiede di confermare che i messaggi contenuti nell'archivio di backup vengano mantenuti su tale sistema solo per i tempi necessari allo spostamento degli stessi sul sistema di conservazione a norma previsto (es. 45 giorni). In caso contrario si richiede di confermare che lo spazio di archivio di backup di ciascuna casella esistente sia dimensionato in base alla dimensione della casella stessa (es. doppio rispetto a tale dimensione).

Risposta

Si conferma. Si rinvia in ogni caso alla risposta alla precedente domanda n. 7).

54) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.2.1. Si richiede di confermare che lo spazio di conservazione a norma richiesto per ciascuna amministrazione contraente sia dimensionato in base alla dimensione della totalità delle caselle previste dal piano dei fabbisogni per l'amministrazione contraente (es. doppio rispetto a tale dimensione).

Risposta

Si veda risposta alla domanda 2.

55) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.3. Si richiede di confermare che il servizio di supporto all'Amministrazione Contraente in caso di problematiche relative all'aggiornamenti dei certificati e a eventuali patch da installare sui propri sistemi informativi richiesto sia relativo a sistemi informativi che si interfacciano con il servizio di PEC del gestore.

Risposta

Si conferma e si rinvia alla risposta alla precedente domanda n. 40).

56) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.4.2. Si richiede di confermare che il servizio di migrazione non preveda l'utilizzo delle stesse credenziali esistenti sul gestore uscente, ma la generazione di nuove credenziali di accesso (utente e one time password) e che la password di accesso debba essere necessariamente impostata dal singolo utente al primo accesso al sistema.

Risposta

Si conferma.

57) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.4.3. Si richiede di confermare che il gestore, in fase di phase out di un'Amministrazione Contraente, possa fornire i contenuti di caselle e archivi in uno dei formati elencati (.pst, .mbox, Maildir++, Mdbx), ma che non sia tenuto a prevedere tutti i formati indicati.

Risposta

Si conferma. Si precisa altresì che, come previsto al paragrafo 3.4.3 del Capitolato Tecnico, *"il Fornitore dovrà rendersi disponibile, senza oneri aggiuntivi, ad adottare la soluzione più performante per la migrazione dei dati delle caselle di posta elettronica sull'infrastruttura del Fornitore subentrante o dell'Amministrazione, anche attraverso apposita connessione dati"*.

58) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.1. In merito alla connettività SPC citata nel paragrafo 3.1 Centro Servizi, tenendo in considerazione il fatto che AGID nel suo piano triennale 2019-2021 propone alle Pubbliche Amministrazioni soluzioni architetturali ed infrastrutturali che vanno nella direzione evolutiva del Cloud, la richiesta della fornitura

della connettività SPC appare in netta controtendenza e non conciliabile. Si chiede, pertanto, di confermare che questa è da ritenersi opzionale e che l'unica modalità obbligatoria per l'accesso al servizio sia tramite Internet.

Risposta

La connessione alla rete SPC non è richiesta come vincolante dalla *lex specialis*. Il servizio deve essere erogato via Internet e via Infranet; in quest'ultimo caso, per le sole Amministrazioni aderenti sulla rete SPC. Si ribadisce che la connessione a SPC dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti ad ogni organizzazione che si interconnette. Qualora il Fornitore non sia provvisto del necessario livello di sicurezza per tale collegamento, dovrà elevare tali livelli al fine di ottenere livelli di sicurezza analoghi a quelli erogati dai servizi SPUN del contratto SPC.

59) Domanda

Capitolato tecnico Par. 3.1. Con riferimento all'eventuale obbligo di interconnessione del Centro Servizi del Fornitore anche alla rete SPC, si chiede di confermare che, qualora le sue evoluzioni future determinino dei costi di acquisizione dei servizi dai relativi fornitori qualificati non più in linea con i costi attualmente praticati, l'aggiudicatario non sarà più obbligato a garantire tale interconnessione, stante il fatto che i Contratti quadro per i servizi di connettività (SPC 2) e per i servizi relativi alle infrastrutture condivise (QXN 2) hanno scadenze anteriori rispetto alle potenziali scadenze dei contratti attuativi della presente Convenzione.

Risposta

Al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico è previsto che *“La connessione a SPC dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza richiesti ad ogni organizzazione che si interconnette. Qualora il Fornitore non sia provvisto del necessario livello di sicurezza per tale collegamento, potrà acquisirlo attraverso i servizi SPUN del contratto SPC”*. Ne consegue che, per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti Attuativi, dovrà essere garantito il livello di sicurezza richiesto nel Capitolato Tecnico, anche successivamente alla scadenza dell'attuale contratto SPC.

60) Domanda

Disciplinare Par. 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria. In relazione alla comprova del requisito per le società di capitali, si richiede di confermare che sia sufficiente la sola consegna dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine della presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf e che dunque non sia necessario, per le società di capitali, allegare ulteriori documenti indicati dal disciplinare (ad es. dichiarazione dell'organo di controllo o certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente).

Risposta

Si conferma.

61) Domanda

Quesito in merito alla Nomina del Responsabile del Trattamento - Con riferimento al paragrafo 2.2, punto 14) del Disciplinare e del richiamato documento identificato nella documentazione di gara come “ID 2203 - Servizi PEC - Allegato 13 - Facsimile Nomina Responsabile trattamento dati.pdf” si prevede che nell'ambito del contratto attuativo, ciascuna Amministrazione stipulante proceda in autonomia alla nomina del Responsabile del Trattamento dei dati (in forma unica o separata per ciascun componente di eventuali RTI), utilizzando (o meno) le clausole previste nel detto allegato.

A tal proposito si fa presente che nell'ambito dell'erogazione del servizio di PEC i Gestori si configurano come Titolari dei trattamenti e non come Responsabili o sub Responsabili dei Trattamenti. Tale affermazione trova piena giustificazione e riscontro nella definizione di cui all'art. 4, n. 7 del GDPR, in base al quale è «titolare del trattamento» la persona [...] giuridica, [...] che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Nell'ambito del servizio di PEC:

- i Gestori sono qualificati ed accreditati presso AGID;

- le finalità e le modalità del trattamento sono indicate da una normativa specifica (D. LGS. 82/05 e normative tecniche di attuazione);
- i gestori attuano detta normativa mettendo in campo risorse proprie e non ricevono nessuna istruzione operativa o indicazione di misure di sicurezza da adottare nell'esercizio del servizio. Tali indicazioni sono prescritte dalla normativa, dai riferimenti internazionali richiamati, dagli enti di coordinamento degli organismi di certificazione o dagli enti preposti alla vigilanza, non già dalle specifiche richieste dei clienti o degli utilizzatori;
- il contenuto dell'art. 28 del GDPR è esplicito nell'indicare al comma 3, lett. a) che "il responsabile del trattamento [...] tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento". Tale fattispecie non ricorre nel rapporto tra i Gestori e i propri clienti/utilizzatori, dai quali il Gestore non riceve nessuna istruzione in merito al trattamento per il tipo di dati trattati e la modalità del loro trattamento, che sono anzi rese note e pubbliche dai singoli Gestori attraverso la pubblicazione di propri documenti che illustrano l'operatività dei servizi (Manuali Operativi), a loro volta approvati e pubblicati anche da AgID.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la nomina del soggetto aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento non trova giustificazione.

Si chiede pertanto di confermare che in caso di aggiudicazione, per i Gestori che propongono il servizio come Titolari del trattamento e/o per i partecipanti al medesimo RTI non sia necessario procedere alla nomina quale Responsabile del trattamento e che i detti soggetti possano continuare ad operare in qualità di Titolari del Trattamento, ciascuno per le proprie competenze.

Risposta

Non si conferma. In particolare, ferma restando la correttezza di quanto affermato nel quesito in merito al fatto che *"i gestori attuano detta normativa mettendo in campo risorse proprie e non ricevono nessuna istruzione operativa"* e che i servizi oggetto di affidamento sono governati *"dalla normativa, dai riferimenti internazionali richiamati, dagli enti di coordinamento degli organismi di certificazione o dagli enti preposti alla vigilanza, non già dalle specifiche richieste dei clienti o degli utilizzatori"*, non può escludersi a priori la possibilità che anche la singola Amministrazione possa assumere il ruolo di Titolare del Trattamento (si pensi per esempio alla procedura di cambio della password effettuata mediante caricamento di un file contenente i dati relativi all'utenza, tra cui il numero di cellulare, di cui al paragrafo 3.2.1 del Capitolato Tecnico). Del resto, come previsto all'art.21, comma 6, dell'Allegato 3A "Condizioni Generali, *"in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE"*.

Divisione Sourcing ICT

Il Responsabile

(Ing. Patrizia Bramini)
